

Da dg08.uod03@pec.regione.campania.it  
A geniocivilesalerno, avvocatura  
Data venerdì 28 febbraio 2014 - 10:25

**prot.141006**

**Allegato(i)**

0141006 DEL 27.02.2014.pdf (909 Kb)

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE POLIZIA CIVILE - POLIZIA MUNICIPALE	
DATA DI ARRIVO	28 FEB. 2014
PRESA DI CARICO	- 3 MAR. 2014
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Scat. 01 02 03
	Pos. 01 02 03
RESPONSABILE IN PROVAZIONE	1505 - ROMANO (ACCARINO)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

06/03/2014 *AS*



*Giunta Regionale della Campania*  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile  
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03  
Servizio Geologico e Coordinamento  
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

*A. Dirigente*

53 - 08 - 13  
Genio Civile di Salerno  
presidio Protezione Civile  
pec: [dg08.uod13@pec.regione.campania.it](mailto:dg08.uod13@pec.regione.campania.it)

e.p.c. 60 - 01 - 00  
Avvocatura Regionale  
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri  
80133 NAPOLI  
pec: [agc04.sett01@pec.regione.campania.it](mailto:agc04.sett01@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014.0141006 27/02/2014 10,15  
Mitt.: 530/03 UOD Servizio geologico e coord...  
Ass.: 531613 UOD Genio civile di Salerno; p...  
Classificaz.: 15. Fascicolo: 22 del 2010



Oggetto: Prat. n. 3192/07. Avv.ra. Invio sentenza n. 92/12 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al ricorrente Califano Francesco + altri. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 98290 del 11.02.14 dell'Avvocatura Regionale, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a dare esecuzione all'allegata Sentenza n. 92/12.

Il Funzionario di P.O.  
Arch. Giovanni Biascioli

Il Dirigente  
Dott. Geol. Giuseppe Travia



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0098290 11/02/2014 10,35  
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura  
Ass. : 530803 U00 Servizio geologico e coord...  
Classifica : 4.1.1.



D.G.53-08-03  
DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI  
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINA-  
MENTO SISTEMI INTEGRATI DIFESA  
SUOLO, BONIFICA, IRRIGAZIONI

VIA A. DE GASPERI, 28

80133 - NAPOLI-

N. Pratica: cc 3191/07-3190/07-3192/07-3191/07-2131/06-

Oggetto: \_\_\_\_\_

Trasmissione sentenze nn.93/12-91/12-92/12-93/12-  
13239/13 rese dal Trap nei confronti di Ferrara Micheli-  
no+ altri, Califano Luigi + altri, Califano Francesco + al-  
tri, Gioiella Mario + altri, De Martino Elisabetta

Si trasmette copia delle sentenze in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all' esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL Dirigente del Settore  
Avv. Fabrizio Niceforo

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
17 FEB. 2014
<i>ABiosele</i>
FIRMA

STUDIO LEGALE D' AURIA

AVV. ANTONIO D' AURIA

Patrocinante in Cassazione

AVV. FABIO D' AURIA

Patrocinante in Cassazione

AVV. VALERIA D' AURIA

Via Luigi Sturzo, 18 - 84071 Scapiglietta (SA)

Tel. (081) 8807242 - 1910088 Fax 081 18728973

GIUNTA REGIONALE SETTORE 01

RICERCA ATTI GIUDIZIALI  
Napoli Via S. Lucia 84

3 MAR 2013

ATTRIBUZIONE

128/2007 T.A

CCM. n. 319

L. sp. n. 311

Est. dr. F. Dacomo

Argomenti Riscarcimento

Danni



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Giudice delegato

dr. ing. Luigi Vinci

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 128/2007 R.G., avente ad oggetto: "Riscarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.7.2012 e vertente

t r a

Califano Francesco (cf. CLF FNC 29M29 H431A), Califano Luigia (CLF LGU 32A46 H431T), Pascariello Assunta (cf. PSC SNT 32E62 H431B), Ferrentino Umberto (cf. FRR MRT 26A08 H431X), Romano Vincenza (cf. RMN VCN 24M48 F138A), Ciancone Silvio (cf. CNC SLV 28S22 H431N), Correale Nicola (cf. CRR NCL 43H01 F693U), Califano Caterina (cf. CLF CRN 42A42 C259C), Califano Angiolina (cf. CLF NLN 60P24 H431H), La Porta Stefano (cf. LPR SFN 38A20 F913U), Lodato Giovannina (cf. LDT GNN 37M48 F913T), Apostolico Clara (cf. PST CLR 49A41 H431W), rappresentati e difesi dagli avv. Antonio D'Auria (cf. DRA NTN 34E30 I483R), Valeria D'Auria (cf. DRA VLR 72R52 C129Z) e Fabio D'Auria (cf. DRA FBA 69M02 C129Y), giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in Napoli piazza Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile,

- ricorrenti -

e

Regione Campania (cf. 80011990639), contumace

- resistente -

**Svolgimento del processo e conclusioni**

Con ricorso notificato in data 30.7.2007 e rinotificato in data 8.4.2008, i ricorrenti in epigrafe specificati, deducendo di essere proprietari o coltivatori diretti di immobili e terreni siti in Castel San Giorgio (SA), e precisamente:

- Califano Francesco e Califano Luigia comproprietari dei mappali 181 e 193 del foglio 9;
- Pascariello Assunta affittuaria di metà del mappale 223 al fg.9;
- Ferrentino Umberto comproprietario e conduttore del mappale 169 al

33985

20 settembre  
1-11 ATTIVAZIONE  
ALL'ISTORIA  
VEDI ALLEGATO  
13-11-2013

fig. 9;

- Romano Vincenza proprietaria e conduttrice del terreno di cui al mappale 161 fig. 9;
- Ciancone Silvio proprietario e conduttore del mappale 749 al fig. 12;
- Correale Nicola e Califano Caterina comproprietari e conduttori del mappale 1126 al fig. 12;
- Califano Angiolina proprietaria e conduttrice del fondo al mappale 1129 fig. 12;
- La Porta Stefano e Lodato Giovannina comproprietari e conduttori del mappale 1124 al fig. 12;
- Apostolico Clara proprietaria e conduttrice del mappale 928 e conduttrice del mappale 548 al fig. 9,

terreni tutti coltivati a frutteti e ortaggi, e premesso essere i terreni stati allagati tra il 23 e il 24.9.2002 a causa della rottura dell'argine del torrente Solofrana, compromesso da assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, che aveva reso la sua struttura inadeguata a sopportare il volume dei liquidi in esso immessi, convenivano in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti agli allagamenti, accertati in consulenze di parte redatte dall'ing. Lucio Ferrara e dal p.a. Vittorio Fontanella.

Pur nella ritualità della notifica non si costituiva la Regione Campania, per cui si procedeva in sua contumacia.

Completata l'istruzione con produzione documentale ed escussione di testi, ed espletata CTU volta ad accertare le cause delle inondazioni e l'entità dei danni, la causa all'udienza collegiale del 2.7.2012 passava quindi in decisione.

#### Motivi della decisione

La domanda è parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta per quanto di ragione. In primo luogo va ritenuta la parziale legittimazione attiva dei ricorrenti, posto che:

- per Califano Francesco e Califano Luigia, comproprietari dei mappali 181 e 193 del foglio 9, vi è visura catastale allegata alla CT di parte;
- per Pascariello Assunta dichiaratasi affittuaria di metà del mappale 223 al fig.9, nessuna documentazione è stata fornita in ordine al rapporto di affitto;
- per Ferrentino Umberto, comproprietario e conduttore del mappale 169 al fig. 9, vi è visura catastale allegata alla CTU;
- per Romano Vincenza, dichiaratasi proprietaria e conduttrice del terreno di cui al mappale 161 fig. 9, manca la prova sia della proprietà sia del rapporto di affitto: la visura catastale allegata alla CTU individua la proprietà in capo a distinti soggetti, tali Catapano e Scarano;
- per Ciancone Silvio, proprietario e conduttore del mappale 749 al



fig. 12 vi è visura catastale allegata alla CT di parte;

- per Correale Nicola e Califano Caterina comproprietari e conduttori del mappale 1126 al fig. 12 vi è visura catastale allegata alla CT di parte e alla CTU, che ne individua la proprietà fino al 9.7.2009;
- per Califano Angiolina proprietaria e conduttrice del fondo al mappale 1129 fig. 12 vi è visura catastale allegata alla CT di parte;
- per La Porta Stefano e Lodato Giovannina comproprietari e conduttori del mappale 1124 al fig. 12. vi è visura catastale allegata alla CTU;
- Apostolico Clara proprietaria e conduttrice del mappale 928 e conduttrice del mappale 548 al fig. 9. vi è atto di donazione del 20.1.1983 che ne attesta la proprietà del mappale 928, mentre nessun documento ne attesta il rapporto di affitto o comunque la conduzione del mappale 548.

Deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva dei ricorrenti tutti ad esclusione di Pascariello Assunta, Romano Vincenza, e Apostolico Clara limitatamente al mappale 548, i cui rapporti con i terreni non sono stati provati. Né possono a ciò supplire le generiche deposizioni dei testi, i quali hanno affermato che tutti i ricorrenti erano coltivatori di terreni allagati a seguito della esondazione in oggetto, questa avendo interessato una notevole estensione (alcuni dei terreni erano situati a circa 1 Km in linea d'aria dal punto ove si è rotto l'argine del torrente e l'acqua è tracimata), e non potendosi escludere che alcuni dei ricorrenti fossero coltivatori di altri terreni rispetto a quelli per cui è causa.

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti, e come altresì accertato in altri giudizi già definiti da questo Tribunale (cfr. R.G. n. 75/2006), è provato che tra il 23 ed il 24.9.2002, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente Solofrana in alcuni punti esondò ed in altri -come quello per cui è causata- ruppe gli argini sotto la spinta dell'acqua, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare, per quel che qui rileva, degli immobili dei ricorrenti, che rimasero invasi dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), alcune anche relative al medesimo evento dannoso, nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *"la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua"*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli*



*argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio....".* All'origine dell'evento vanno individuate sostanzialmente più cause concomitanti, rappresentate sia dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente e dei suoi immissari, inidonea a contenere le ondate di piena, sia dal precario stato di manutenzione del torrente stesso, sia dalla mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini del corso d'acqua. Va quindi ritenuta sia una carenza di manutenzione, sia una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il noto ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale: esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Affermato, quindi, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti.



alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

E anche se la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che siano state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale, tali da rendere necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La responsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che "*per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi*", con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Ininfluenti sono poi i fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che hanno modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, ritiene il Tribunale dover condividere nella interezza i dati e i valori riportati dal CTU, la cui relazione appare congruamente motivata e logicamente condotta. Peraltro i ricorrenti hanno mostrato di aderire alle risultanze della consulenza d'ufficio, facendo



propri i relativi importi in comparsa conclusionale. Ritiene il Tribunale pertanto dover liquidare i danni come da CTU, escludendosi soltanto i danni inerenti beni ed attrezzi in deposito, per i quali manca specifica prova. Il risarcimento è pari pertanto a:

- € 9.982,37 in favore di Califano Francesca e Califano Luigia, per la metà ciascuno,
- € 7.822,74 in favore di Ferrentino Umberto.
- € 6.341,30 in favore di Ciancone Silvio.
- € 9.472,61 in favore di Correale Nicola e Califano Caterina, per la metà ciascuno,
- € 2.418,88 in favore di Califano Angiolina.
- € 5.894,58 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina, per la metà ciascuno,
- € 4.618,53 in favore di Apostolico Clara.

Agli importi di cui sopra vanno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (24.9.2002) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riferimento all'entità del *decisum*. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Califano Francesco, Califano Luigia, Pascariello Assunta, Ferrentino Umberto, Romano Vincenza, Ciancone Silvio, Correale Nicola, Califano Caterina, Califano Angiolina, La Porta Stefano, Lodato Giovannina, Apostolico Clara nei confronti della Regione Campania: disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

-----Respinge le domande proposte da Pascariello Assunta e Romano Vincenza, e compensa le spese di lite.

-----Condanna la Regione Campania al pagamento dei seguenti importi:

- € 4.991,18 in favore di Califano Francesca,
- € 4.991,18 in favore di Califano Luigia.
- € 7.822,74 in favore di Ferrentino Umberto.
- € 6.341,30 in favore di Ciancone Silvio.
- € 4.736,30 in favore di Correale Nicola.
- € 4.736,30 in favore di Califano Caterina.
- € 2.418,88 in favore di Califano Angiolina.



- € 2.947,29 in favore di La Porta Stefano.
- € 2.947,29 in favore di Lodato Giovannina,
- € 4.618,53 in favore di Apostolico Clara.

il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione.

-----Condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei procuratori dei ricorrenti, avv. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite liquidate in € 15.00 per spese imponibili, € 3.671,22 per spese esenti, € 4.000,00 per diritti ed € 7.000,00 per onorario.

Napoli 2.7.2012.


IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO AUSILIARIO  
 Anna Maria FRASCA




CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 11 LUG. 2012

IL CANCELLIERE  
 IL FUNZIONARIO AUSILIARIO  
 Anna Maria FRASCA



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandando tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano responsabili e ad essi spetti di mettere in esecuzione l'ordinanza del P.M., al Pubblico Ministero di dare notizia a tutti gli Ufficiali della Forza Giudiziale, scrivervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma di esemplare, si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

D'AURIA  
procuratore XIA TRIBUNALE  
Napoli, " 26 NOV. 2013


FR

La presente copia composta di n. 4 fogli è

confida e si rilascia a richiesta del Sig. Avv. FR e rilasciato

il giorno 26 NOV. 2013

Napoli, il giorno 26 NOV. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Amelia Serinelli

*[Handwritten signature]*

## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2013

Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza del TRAP di Napoli n. 92/12 in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81

UNEP CORTE DI APPELLO  
lo Uff. Giud. dell'UNEP  
destinataria  
dell'impugnazione  
*Marotta Gigli*  
- 3 DIC 2013  
L. U. UFF. GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO